

**Convenzione per la gestione associata delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e Piano esecutivo regionale per la garanzia per i giovani, a norma dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 22/2015**

L'anno ... il giorno ... del mese di ... presso la sede della Regione Toscana ....

TRA

1. la Regione Toscana, in persona del Presidente ..., domiciliato per la sua carica in ... , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta regionale n.... del ..., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
2. la Città Metropolitana di Firenze, in persona del Sindaco Metropolitan ..., domiciliato per la sua carica in ... , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio metropolitano n. ... del ... , esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
3. la Provincia di ... , in persona del Presidente ... , domiciliato per la sua carica in ... , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio provinciale n. ... del ... , esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
4. la Provincia di ... (seguono le altre Province);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”, ed in particolare gli articoli 19, 20 e 22;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 17, recante la presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione C (2014) n. 9913 che approva il POR ICO FSE 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2015, n. 197, recante l’approvazione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo ICO FSE 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 956, che approva gli aggiornamenti del Piano esecutivo regionale della Garanzia per i giovani della Regione Toscana;

considerato che:

- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, definisce le competenze della Regione e delle province in materia di formazione professionale;
- l’articolo 15 della sopracitata l.r. 32/2002 stabilisce che la Regione definisce gli indirizzi per gli interventi di formazione professionale ed individua i fabbisogni formativi e professionali;
- l'articolo 17 della l.r. 32/2002 individua le modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale;
- l'articolo 29 della l.r. 32/2002 individua le province quali titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale nell’ambito degli atti di indirizzo e programmazione

regionale;

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, stabilisce che il 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla provincia omonima e ne esercita le funzioni;
- la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” disciplina il trasferimento alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla città metropolitana in materia di orientamento e formazione professionale di cui alla l.r. 32/2002;
- le funzioni oggetto di riordino sono trasferite alla Regione a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 9, comma 3, della l.r. 22/2015;
- l'articolo 11 della l.r. 22/2015, al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, stabilisce che la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 68/2011;
- il sopracitato articolo 11 prevede che la Giunta regionale predisponga e sottoponga agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione operativa del programma operativo regionale Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020;
- nella presente convenzione per “enti locali” si intendono le Province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e la Città Metropolitana di Firenze ad essa aderenti, e per “enti aderenti” si intendono i suddetti enti locali e la Regione Toscana;

si conviene e stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### Oggetto della convenzione

1. Gli enti aderenti stabiliscono di gestire in forma associata le funzioni della formazione professionale attinenti alla programmazione attuativa del Programma Operativo Regionale Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, secondo le azioni previste dal Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD), e del Piano esecutivo regionale per la garanzia per i giovani.
2. Gli enti aderenti individuano nella Regione Toscana l'ente responsabile della gestione associata, come specificata all'articolo 3.
3. Ogni altra funzione svolta dalle Province e dalla Città metropolitana in materia di formazione professionale rimane nella responsabilità degli enti medesimi.

#### Art.2

##### Finalità

1. Gli enti aderenti intendono assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale.

#### Art. 3

##### Funzioni e compiti delegati alla Regione Toscana

1. Le Province e la Città Metropolitana delegano alla Regione Toscana le funzioni di programmazione attuativa dell'offerta di formazione professionale finanziata con le risorse

del POR FSE 2014/2020 e del Piano esecutivo regionale per la Garanzia per i Giovani, e precisamente:

- a) l'elaborazione e lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica finalizzate alla realizzazione degli interventi di formazione professionale nell'ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana;
  - b) lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate al fine della dichiarazione di ammissibilità;
  - c) la verifica e il controllo delle autocertificazioni;
  - d) la valutazione dei progetti, l'approvazione delle graduatorie, l'impegno e il trasferimento delle risorse agli enti locali per gli interventi che sono realizzati nell'ambito territoriale di competenza;
  - e) la comunicazione ai beneficiari dell'esito della procedura di evidenza pubblica;
  - f) la trasmissione della documentazione relativa ai singoli progetti agli enti locali.
2. Il responsabile della gestione associata è il dirigente regionale responsabile del Settore Formazione e Orientamento, che adotta gli atti amministrativi per l'esercizio della funzione.

#### Art. 4

##### Ambiti territoriali per la gestione dell'offerta formativa

1. La gestione delle attività formative è realizzata dall'amministrazione competente nell'ambito territoriale provinciale individuato con le deliberazioni della Giunta regionale che stabiliscono gli indirizzi dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 32/2002.

#### Art. 5

##### Attività che restano di competenza della Città Metropolitana e delle Province

1. Gli enti locali rimangono competenti per le fasi di gestione del programma operativo regionale Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020 e del Piano esecutivo regionale per la garanzia per i giovani, successive all'individuazione dei soggetti contraenti delle convenzioni o dei contratti di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 32/2002 e all'individuazione dei soggetti beneficiari di voucher per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale, secondo le procedure e le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1179/2011.
2. La Regione Toscana trasmetterà agli enti locali gli atti di aggiudicazione finale delle graduatorie dei progetti, di aggiudicazione dei contratti, di individuazione dei soggetti beneficiari di voucher per lo svolgimento di formazione a carattere individuale.
3. Restano di competenza degli enti locali tutte le fasi successive: stipula delle convenzioni o dei contratti e gestione dei medesimi, atti di assegnazione dei voucher, monitoraggio e verifica, impegni, pagamenti, controlli, rendicontazioni.

#### Art. 6

##### Risorse finanziarie

1. Il responsabile della gestione associata impegna e liquida agli enti locali le risorse finanziarie

per la gestione dell'intervento formativo con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 40% dell'importo impegnato è erogata a titolo di anticipo contestualmente all'atto di assunzione dell'impegno del dirigente responsabile della gestione associata;
- b) un ulteriore 30% dell'importo impegnato è erogato a seguito di una certificazione della spesa di almeno l'80% dell'anticipo erogato;
- c) il saldo pari al 30% dell'importo impegnato è erogato a seguito di una certificazione della spesa del totale delle risorse già erogate.

2. Per la gestione degli interventi gli enti locali utilizzano unicamente le risorse trasferite e non sono tenuti ad alcuna anticipazione.

3. Ciascun ente aderente sostiene le spese di personale che risulta alle proprie dipendenze.

4. La Regione sostiene le spese per lo svolgimento dei compiti e delle attività ad essa delegate.

#### Art. 7

##### Struttura organizzativa

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione gli enti locali mettono a disposizione della Regione il personale necessario.

2. Il dirigente responsabile della gestione associata richiede al dirigente della struttura dell'ente locale competente in materia di formazione professionale di provvedere ai sensi del comma 1, assicurando la sua diretta collaborazione e/o quella del personale addetto che risulta, per caratteristiche professionali ed esperienza svolta, in grado di garantire il puntuale svolgimento delle attività. Sulla base di dette indicazioni del dirigente dell'ente locale, il personale opera per lo svolgimento delle attività nella forma del distacco funzionale. Il personale individuato sarà a disposizione della Regione fino al massimo del 50% del totale del tempo contrattuale. Il dirigente dell'ente locale collabora funzionalmente con il dirigente responsabile della gestione associata.

3. Nel caso in cui alla struttura dell'ente locale sia preposto un dirigente che non svolge tale attività in via esclusiva, lo stesso può individuare un funzionario titolare di posizione organizzativa o di categoria D, a cui sono attribuite funzioni di raccordo con il dirigente responsabile della gestione associata.

4. Se il dirigente responsabile della gestione associata rileva il mancato svolgimento delle attività collaborative previste, la questione è sottoposta all'organo comune della convenzione, che provvede a dettare gli indirizzi del caso.

5. Il personale degli enti locali collabora con il settore regionale competente nella fase di individuazione dei bisogni formativi e professionali, ivi compresa la valutazione degli esiti occupazionali delle attività formative precedenti, attività che sarà svolta altresì con il supporto di IRPET.

6. Per il personale messo a disposizione della Regione da parte degli enti locali valgono le seguenti disposizioni organizzative:

- a) il personale continuerà ad operare secondo l'organizzazione dell'ente locale di appartenenza (orario, ferie, ecc.); l'autorizzazione alle ferie avverrà previa intesa con il dirigente responsabile della gestione associata;
- b) il personale indicato opererà presso l'ente locale di appartenenza, utilizzando le dotazioni strumentali in esercizio;
- c) l'ente locale può effettuare le missioni e i rimborsi spese con le risorse dell'Asse Assistenza tecnica del POR FSE 2007/2013 già trasferite. Nel caso di esaurimento delle risorse le suddette spese saranno coperte da ulteriori trasferimenti a valere sull'Asse Assistenza tecnica del POR FSE 2007/2013;
- d) nel caso delle riunioni dei nuclei di valutazione il personale individuato è tenuto a

- garantire la presenza presso il luogo predefinito;
- e) le riunioni potranno svolgersi anche in videoconferenza;
  - f) nelle comunicazioni che richiedono lo svolgimento di attività formalizzata, gli uffici regionali e dell'ente locale utilizzeranno i canali telematici ufficiali (pec, interpro) secondo le indicazioni del dirigente responsabile della gestione associata; ove necessario, la Regione provvederà ad assicurare l'accesso alla propria rete interna.

#### Art. 8

##### Conferenza dei Presidenti e del Sindaco metropolitano

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti e del Sindaco metropolitano quale organo comune di consultazione tra gli enti contraenti.
2. La Conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, dai Presidenti delle Province e dal Sindaco metropolitano o loro delegati.
3. Alla Conferenza spetta definire l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 22/2015.
4. La Conferenza è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato. I Presidenti delle Province e il Sindaco della Città metropolitana possono chiederne la convocazione, indicando le motivazioni della richiesta e specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
5. Le decisioni della Conferenza sono assunte con il voto favorevole del rappresentante della Regione e il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali presenti.
6. Le convocazioni della Conferenza hanno luogo con un preavviso di almeno due giorni. La Conferenza si riunisce presso la sede della Presidenza della Giunta regionale.

#### Art. 9

##### Comitato tecnico

1. E' istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti degli enti locali competenti in materia di formazione professionale e dal dirigente regionale responsabile della gestione associata, che lo convoca e lo presiede.
2. Il comitato fornisce il supporto alla Conferenza dei Presidenti e del Sindaco Metropolitano e svolge l'istruttoria tecnica per le questioni poste all'ordine del giorno della medesima.
3. Ove necessario, il responsabile della gestione associata convoca il comitato tecnico per la programmazione e il coordinamento delle attività che devono essere svolte.

#### Art. 10

##### Durata, recesso e scioglimento

1. L'esercizio associato decorre dalla stipula della presente convenzione, che ha la durata di tre mesi, rinnovabili tacitamente di altri tre mesi, salvo diverso avviso di una delle parti.
2. Non è consentito il recesso unilaterale.
3. La Conferenza dei Presidenti e del Sindaco metropolitano può deliberare lo scioglimento anticipato del presente vincolo associativo con il voto favorevole del rappresentante della Regione e il voto favorevole della maggioranza degli enti locali aderenti.
4. Nel caso di cui al comma 3, la Regione conclude i procedimenti aperti oggetto di delega.

Art. 11

Contenzioso derivante dall'esercizio delle funzioni in forma associata

1. Gli atti derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 della presente convenzione sono imputati ad ogni effetto all'ente che li ha adottati che è responsabile del relativo contenzioso.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla vigente disciplina delle materie oggetto della convenzione medesima e delle norme del codice civile applicabili.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e non è altresì soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto composto da n. 12 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Regione Toscana

\_\_\_\_\_

Città Metropolitana di Firenze

\_\_\_\_\_

Provincia....

\_\_\_\_\_

Provincia .....

\_\_\_\_\_

Provincia....

\_\_\_\_\_

Provincia....

\_\_\_\_\_

Provincia....

\_\_\_\_\_

Provincia...

\_\_\_\_\_

Provincia....

\_\_\_\_\_

Provincia .....

\_\_\_\_\_

Provincia .....